BANDO PER LE ELEZIONI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA PER IL TRIENNIO 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026

IL DIRETTORE

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, che ha approvato il Regolamento sui criteri di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO l'Art.14 comma 2 dello Statuto di Autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, approvato dal M.I.U.R. A.F.A.M. con D.D. n. 31 del 26.01.2005, che dispone che le elezioni siano indette con decreto del Direttore dell'Accademia;

TENUTO conto della necessità dell'Istituzione di procedere al rinnovo del Consiglio Accademico il cui mandato è scaduto il 19 novembre 2023;

VISTO il provvedimento direttoriale d'urgenza prot. n. 990 del 15.02.2024;

VISTA la delibera n.1/3 del Consiglio di Amministrazione del 16.02.2024;

DECRETA

L'indizione delle elezioni del Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, per il triennio 2023/2026, secondo la seguente disciplina

Art.1 Indizione delle elezioni e presentazione candidature

1. Sono indette le elezioni dei componenti del Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Carrara per il triennio accademico 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026.
2. Le candidature per le elezioni dei componenti del Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Carrara dovranno pervenire, corredate dai titoli e del Curriculum Vitae, **ENTRO LE ORE 13.00 DEL GIORNO MERCOLEDI' 27 MARZO 2024** tramite PEC all'indirizzo accademiabellearticarrarara@pec.it
3. La Commissione di valutazione delle candidature si riunirà il giorno GIOVEDI' 28 MARZO 2024 alle ore 9.30.
4. L'Elenco dei candidati ammessi sarà reso pubblico il giorno VENERDI' 29 MARZO 2024.
5. Le votazioni avranno luogo in modalità telematica il **LUNEDI' 8 E MARTEDI' 9 APRILE 2024 DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 13.00**

Art. 2 Metodo di elezione - Modalità di voto informatica

1. La procedura di voto è effettuata tramite procedura informatica a distanza.
2. Ai fini della votazione, a ciascun elettore saranno trasmesse all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, le credenziali per poter procedere al voto tramite procedura informatica online.
3. Il voto digitale tramite internet potrà essere esercitato attraverso sistemi residenti su server dell'Accademia di Belle Arti di Carrara o di terzi purché garantiscano:
   a) l'anonimato dei votanti;
   b) la sicurezza d'accesso ai soli aventi diritto;
   c) la protezione contro voti doppi.
4. La votazione è valida se vi ha preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto con arrotondamento per difetto.
5. Nell'ipotesi di non raggiungimento del quorum richiesto per la validità delle votazioni, si farà luogo immediatamente ad una seconda votazione, il cui risultato sarà valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al voto.
6. L'elettore potrà esprimere fino a un massimo di 3 preferenze.
7. Lo scrutinio ha luogo immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto e procede sino al suo compimento.
8. Risultano eletti i dieci candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti è dichiarato eletto il candidato più anziano di ruolo, e in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.
9. Il Presidente della Commissione di Seggio, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei risultati tramite avviso da pubblicare all'albo online dell'Accademia.
10. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle ordinarie regole in materia di votazioni.

Art. 3 Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio Accademico dell'Accademia spetta:
   a) ai Docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
   b) ai Docenti con contratto a tempo determinato su cattedre e posti vacanti fino al termine dell'anno accademico 2023/2024.
2. Sono esclusi i Docenti a tempo determinato su posti non vacanti e i docenti che, alla data di svolgimento delle consultazioni elettorali, risultino assegnati in utilizzazione, in aspettativa senza assegni o distaccati presso altra Istituzione.
3. II Direttore Amministrativo dell'Accademia, sulla base dei predetti criteri, provvederà a redigere l'elenco degli aventi diritto al voto, da inserire sul sito e sull'albo dell'Accademia.
4. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui al comma precedente sono segnalate al Direttore Amministrativo fino a tre giorni prima della data del turno elettorale. II Direttore Amministrativo provvede con atto scritto, sentendo, ove occorra, la Commissione elettorale, alla modifica e/o integrazione dell'elenco.

Art. 4 Elettorato passivo

1. Per l'elezione dei componenti del Consiglio Accademico l'elettorato passivo spetta, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera b, dello Statuto di Autonomia, ai Docenti dell'Accademia in possesso di requisiti di comprovata professionalità e con almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza.
2. II possesso dei titoli costituenti requisiti di ammissibilità delle candidature, è attestato con autocertificazione del candidato.
3. I candidati non devono aver riportato condanne penali né sanzioni disciplinari per le quali non siano stati riabilitati.
4. Nel caso in cui non siano pervenute almeno 10 candidature o nel caso di ritiro di alcune di esse, il Direttore, con proprio provvedimento, riapre i termini per la presentazione delle candidature per un'ulteriore settimana, sino al raggiungimento del numero previsto.
5. La valutazione dei requisiti richiesti dai candidati al Consiglio Accademico sarà operata da una Commissione nominata dal Presidente;
6. Le candidature ammesse e i relativi curricula dei candidati saranno pubblicati nel sito web e nell'albo dell'Accademia e resteranno a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
7. I componenti eletti che saranno assenti dal Consiglio Accademico per due volte consecutive, senza grave e giustificato motivo, decadranno dall'incarico.
8. In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più componenti eletti, il Direttore nomina il primo dei non eletti.
9. In caso non vi fossero candidati "non eletti", le elezioni suppletive saranno indette entro trenta giorni.
10. Fino alla scadenza dell'Organo, non è eleggibile il componente decaduto o dimissionario.
11. Gli eletti nelle elezioni suppletive, e chi subentra in sostituzione, rimangono in carica fino alla scadenza dell'Organo.

Art.5 Costituzione del seggio elettorale

1. La Commissione di seggio elettorale è composta da tre docenti indicati dal Direttore, di cui uno con funzioni di segretario.
2. La Commissione Elettorale è responsabile della regolarità del procedimento elettorale, decide sulle eventuali controversie, dichiara i risultati dell'elezione e li trasmette al Direttore per la proclamazione degli eletti.
3. Detta Commissione redige un verbale di tutte le operazioni elettorali.

Art. 6 Reclami

1. Eventuali reclami avverso i risultati delle elezioni dovranno essere indirizzati alla Commissione di Seggio, entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione. La Commissione di Seggio decide in via definitiva entro i successivi tre giorni, dandone comunicazione agli interessati e mediante pubblicazione all'albo online dell'Accademia.
2. Alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, il Direttore, con proprio Decreto, costituisce formalmente il Consiglio Accademico per il triennio 2023/2026.

Art. 7 Accesso ai Documenti Amministrativi

L'accesso alla documentazione inerente la procedura selettiva è disciplinato dalla L. n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 Responsabile del Procedimento

Ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, il responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo pro tempore dell'Accademia di Belle Arti di Carrara.

Art. 9 Pubblicità

1. Il presente Decreto viene reso pubblico mediante pubblicazione all'albo online dell'Accademia.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le elezioni del Sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Art.10 Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione sull'Albo.

Il presente Decreto è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell'Accademia con contemporaneo inoltro al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Carrara, 12 Marzo 2024
Prot. n. 1562 C01

IL DIRETTORE

Prof.ssa Silvia Papucci

Firmato digitalmente da:
Papucci Silvia
Firmato il 12/03/2024 12:46
Seriale Certificato: 2679192
Valido dal 10/08/2023 al 10/08/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA